

ULTIME NORMATIVE IN MATERIA DI GREEN PASS

OBBLIGO GREEN PASS PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO

Il Decreto in esame prevede che, nel settore privato, **dal 1° aprile 2022**, l'**obbligo di possesso ed esibizione del green pass per accedere ai luoghi di lavoro è prorogato al 30 aprile 2022**.

Come si ricorderà, tale prescrizione è diretta a chiunque svolga un'attività lavorativa nel **settore privato**, ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande (cfr. informativa AP nn. 605/2021, 490/2021).

Conseguenze per il mancato possesso del green pass

Viene **prorogato al 30 aprile 2022** il termine entro il quale è ammesso considerare **assenti ingiustificati** i lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o che risultano privi dello stesso al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Tale previsione decorre **dal 1° aprile 2022**.

Si rammenta che durante il periodo di assenza ingiustificata, tali lavoratori non subiscono conseguenze disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Sospensione del lavoratore senza green pass

Sempre a partire **dal 1° aprile 2022**, il DL n. 21/2022 stabilisce che, nelle imprese, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso del green pass, il datore di lavoro può **sospendere il lavoratore** per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a **10 giorni** lavorativi, **rinnovabili fino al 30 aprile 2022**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

OBBLIGO GREEN PASS OVER 50 PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO

Dal 1° aprile **fino al 30 aprile 2022** i lavoratori **over 50** possono accedere ai luoghi di lavoro con il solo green pass base.

GREEN PASS BASE

Dal 1° aprile **fino al 30 aprile 2022**, sull'intero territorio nazionale, solo i soggetti muniti del c.d. **green pass base** (ossia da vaccinazione, guarigione o test, di cui all'[articolo 9-bis del DL n. 52/2021](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge n. 87/2021](#)) possono accedere

- ai seguenti **servizi e attività**:
 - mense e catering continuativo su base contrattuale;
 - servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
 - concorsi pubblici;
 - corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 9-ter.1 del DL n. 52/2021](#) e dall'[articolo 4-ter.1 e 4-ter.2 del DL n. 44/2021](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge n. 76/2021](#);
 - colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

- o partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.

Sono esenti dal suddetto obbligo i soggetti di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute;

- ai seguenti **mezzi di trasporto** e il loro utilizzo:
 - o aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
 - o navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
 - o treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
 - o autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - o autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Spetta ai vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché ai loro delegati verificare il possesso del green pass base.

GREEN PASS RAFFORZATO

Dal 1° al **30 aprile 2022**, sull'intero territorio nazionale, solo i soggetti in possesso del c.d. **green pass rafforzato** (ossia da vaccinazione o guarigione) possono accedere ai seguenti **servizi e attività**:

- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- convegni e congressi;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

OBBLIGO VACCINALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE

L'**obbligo vaccinale** per gli esercenti le **professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario** di cui all'[articolo 1, comma 2, della Legge n. 43/2006](#) viene **prorogato fino al 31 dicembre 2022**.

Il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è eseguito dagli **Ordini professionali** competenti i quali, in caso di esito negativo, dispongono la **sospensione** fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine medesimo e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e della somministrazione della dose di richiamo.

La sospensione ha effetto in ogni caso **non oltre il 31 dicembre 2022**.

Il DL n. 24/2022 precisa altresì che in caso di **intervenuta guarigione** l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute.

La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.

Per gli esercenti le professioni sanitarie che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali, l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino al 31 dicembre 2022.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Fino al **30 aprile 2022** è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** nei seguenti casi:

- per l'accesso ai seguenti **mezzi di trasporto** e per il loro utilizzo:
 - aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
 - navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
 - treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale,
 - Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
 - autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
 - mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
 - mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
- per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
- per gli **spettacoli** aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

La **verifica del rispetto dell'obbligo** di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei casi sopra indicati spetta rispettivamente

- ai **vettori** aerei, marittimi e terrestri, nonché ai loro delegati e
- ai **titolari o gestori** dei servizi e delle attività sopra indicati.

Inoltre, sempre **fino al 30 aprile 2022**, è obbligatorio, sull'intero territorio nazionale, **indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie**

- in **tutti i luoghi al chiuso** diversi da quelli sopra elencati e con esclusione delle abitazioni private.
- in **sale da ballo, discoteche e locali assimilati**, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo.

Restano **esclusi dall'obbligo** di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- i bambini di età inferiore ai 6 anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Viene altresì precisato che, **fino al 30 aprile 2022**, sull'intero territorio nazionale, per i **lavoratori** (compresi quelli **addetti ai servizi domestici e familiari**), sono considerati **dispositivi di protezione** individuale, di cui all'[articolo 74, comma 1 del D.Lgs n. 81/2008](#), le **mascherine chirurgiche**.

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

A decorrere **dal 1° aprile 2022**

- **alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento** per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, è fatto **divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione**. L'isolamento cessa all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento;

- a coloro che hanno avuto **contatti stretti con soggetti confermati positivi** al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'**autosorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Le modalità attuative dei suddetti provvedimenti sono definite con circolare del Ministero della Salute.

SANZIONI

La violazione delle disposizioni relative alle misure COVID-19 (di cui agli articoli 9, commi 9-bis e 9-ter, 9-bis, 9-bis.1, 10-ter comma 2, 10-quater, nonché delle ordinanze di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b) del [DL n. 52/2021](#)) è punita con **sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro**, è invece esclusa l'applicazione delle sanzioni contravvenzionali previste dall'[art. 650 c.p.](#) o di ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Dopo due violazioni dell'obbligo di verifica (di cui al comma 9-ter dell'articolo 9, al comma 4 dell'articolo 9-bis, al comma 3 dell'articolo 9-bis .1 e al comma 7, dell'articolo 10-quater del DL n. 51/2021) commesse in giornate diverse, a partire dalla terza violazione, ai titolari o i gestori dei servizi e delle attività interessate è applicabile la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni**.

Dopo una violazione dell'obbligo di verifica del possesso del green pass rafforzato per l'accesso ai seguenti servizi ed attività di cui all'articolo o 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g), ossia:

- attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e **locali** assimilati,
- partecipazione del pubblico agli **spettacoli aperti al pubblico**, nonché agli **eventi** e alle **competizioni sportivi**, che si svolgono al chiuso,

è prevista, a partire dalla **seconda violazione**, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura da 1 a 10 giorni**.

La violazione dell'obbligo di isolamento da positività al virus SARSCoV-2, salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'[articolo 452 del codice penale](#) o comunque più grave reato, è punito con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 euro a 5.000 euro (ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, così sostituito dall'[art. 4, comma 7, del DL n. 19/2020](#)).

Luino, 28.03.2022